



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2664 di data 27 maggio 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione per interventi di sistemazione della pista da sci n. 11/4/3 denominata "VAJOLET 2" nella skiarea del Ciampedie in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI      | - Presidente  |
| - Silvio DALMASO       | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | - componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Matteo MERZLIAK      | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | - componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio geologico                               |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - Componente supplente Servizio bacini montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - Componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 24 aprile 2019, con la quale la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A, con sede in San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Strèda de Col de Mè, n. 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ad effettuare interventi di sistemazione della pista da sci n. 11/4/3 denominata "VAJOLET 2" nella skiarea del Ciampedie in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Alessandro Rizzi, datati ottobre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'allargamento e alla regolarizzazione del piano sciabile al fine di migliorare la sciabilità della pista. Tecnicamente sono previsti i seguenti interventi:

- tra quota 1.790 e 1.781: allargamento in destra orografica della pista e livellamento del piano pista con il riutilizzo del materiale localmente asportato;
- tra quota 1.730 e 1.630: allargamento della pista in destra orografica in corrispondenza dei restringimenti a quota 1.680, 1670 e 1.636 e ricollocamento del materiale scavato in sinistra orografica per la sistemazione del piano pista per eliminare le pendenze trasversali. I volumi di scavo e riporto saranno totalmente gestiti all'interno del cantiere. In corrispondenza dei lavori, in particolare delle aree di scavo, è previsto taglio delle piante. Contestualmente ai lavori è prevista la sostituzione della rete di innevamento tra la stazione di pompaggio sita a Pian Pecei e la zona recentemente modificata a seguito dei lavori di sostituzione delle seggiovie Vajolet 1 e Vajolet 2.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la Società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A, con sede in San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Strèda de Col de Mè, n. 107, ad effettuare interventi di sistemazione della pista da sci n. 11/4/3 denominata "VAJOLET 2" nella skiarea del Ciampedie in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul Fondo Forestale Provinciale di una somma di € 950,00 (euro novecentocinquanta/00) pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:

- le rampe dovranno essere modulate secondo la consistenza del terreno risultante dalle operazioni di scavo allo scopo di contenere l'occupazione di suolo. In particolare, nel caso si presentasse roccia il paramento della stessa potrà essere marcatamente verticalizzato; contrariamente le pendenze delle rampe dovranno essere compatibili con un efficace rinverdimento e raccordate in modo sinuoso con l'andamento dei siti limitrofi;
  - il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;
  - le nuove tubazioni idrauliche dell'impianto di innevamento programmato, in corrispondenza dell'attraversamento della linea funiviaria, dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dall'allegato A alle "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" in conformità al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti di data 4 aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.97 del 28 aprile 2014;
  - dovranno essere rispettati i franchi verticali rispetto all'impianto funiviario previsti dalla norma di settore;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
  5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
  6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
  7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
  8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE  
- dott. Sergio Bettotti -

GM/SD/fr